

**CONSIGLIO REGIONALE
DELLA PUGLIA**

LEGGE REGIONALE

NORME PER L'INQUADRAMENTO NEL RUOLO REGIONALE DEL PERSONALE
TRASFERITO DALL'ENTE SOPPRESSO GIOVENTU' ITALIANA

**CONSIGLIO REGIONALE
DELLA PUGLIA**

Legge regionale : "Norme per l'inquadramento nel ruolo regionale del personale trasferito dall'Ente soppresso Gioventù Italiana"

Il Consiglio regionale ha riesaminato la seguente legge:

Art. 1

Ai fini dell'applicazione delle norme contenute nella legge 18 novembre 1975, n.764, per la parte concernente il trasferimento alle Regioni del personale dell'Ente soppresso "Gioventù Italiana" con decorrenza giuridica ed economica dal 17 gennaio 1976, il personale trasferito alla Regione Puglia è inquadrato nel ruolo unico del personale dipendente.

La legge regionale 25 marzo 1974, n.18 è così modificata ed integrata:

- a) le dotazioni del ruolo organico di cui alla tabella A) sono incrementate di
- 1 unità del livello 6°
 - 13 unità del livello 5°
 - 6 unità del livello 4°
 - 5 unità del livello 3°
 - 23 unità del livello 2°
- b) la tabella "C" allegata alla L.R. n.18 del 25 marzo 1974 è integrata con la seguente colonna indicante le qualifiche di provenienza del personale trasferito dall'Ente soppresso Gioventù Italiana ai sensi della legge 18 novembre 1975, n.764, rispondenti ai livelli retributivi e funzionali dell'Amministrazione Regionale:

**CONSIGLIO REGIONALE
DELLA PUGLIA**

Livello retributivo e
funzionale della Amm.ne
Regionale

Carriere e qualifiche di provenienza
del Personale di ruolo ex G.I.

6°

Carriera direttiva: Capo Ufficio-Se
gretario di 1[^], 2[^], e 3[^] Classe.

5°

Carriera di concetto:

Ruolo ragioneria: Capo servizio-Ragio
niere principale - Primo ragioniere
- Ragioniere - Ragioniere aggiunto -
Vice Ragioniere.

Ruolo tecnico: Primo geometra, Geome-
tra - Geometra Aggiunto - Vice Geome-
tra.

Ruolo Direttori: Direttore di 1[^], 2[^]
3[^] classe.

4°

Carriera esecutiva:

Archivista capo - Primo Archivista -
Archivista Applicato - Alunno d'or-
dine.

3°

Carriera ausiliaria:

Ruolo autisti: Capo agente tecnico -
Agente tecnico.

Carriera ausiliaria: Commesso - Usci-
ere capo - Usciere - Inserviente.

**CONSIGLIO REGIONALE
DELLA PUGLIA**

Art. 2

Al personale inquadrato sono estese le norme transitorie sulla progressione economica di carriera contenute nella legge 25 marzo 1974, n.18 ivi comprese quelle relative alla riduzione ad un anno del termine di due anni richiesto per il conseguimento del trattamento economico previsto dalla tabella B) ed alla rilevanza di tutte le prestazioni rese allo Stato ed alle altre Amministrazioni Pubbliche e delle anzianità convenzionali riconoscibili ai sensi di disposizioni legislative statali.

Art. 3

Sono soppresse le direzioni e gli uffici provinciali della ex Gioventù Italiana.

La Giunta Regionale, su proposta dell'Assessore agli Affari Generali, è autorizzata a provvedere alla utilizzazione del personale inquadrato ai sensi e per gli effetti della presente legge.

Art. 4

All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato per l'anno 1977 in L. 250.000.000 si farà fronte con parte delle maggiori entrate rivenienti alla Regione dalla ripartizione del fondo comune di cui all'art. 8 della legge 16 maggio 1970, n.281 ed all'art.1 della legge 10 maggio 1976, numero 356.

La spesa farà carico al capitolo "Stipendi, retribuzioni ed altri assegni fissi al personale di ruolo e non di ruolo compresi gli oneri previdenziali ed assistenziali e maggiori oneri per l'applicazione dell'art.4 della L.R. n.23 del 18 luglio 1974 (spesa obbligatoria)" dello stato di previsione della spesa del bilancio 1977 e successivi.

IL VICE PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
Panico

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO
Fitto

**CONSIGLIO REGIONALE
DELLA PUGLIA**

E' estratto del verbale della seduta del 3 marzo 1977 ed è
conforme al testo deliberato dal Consiglio regionale.

IL VICE PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

Panico

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO

Fitto

Consiglio Regionale della Puglia

8 MAR. 1977

p. c. c. all'originale
dr. ERALDO PANUNZIO

